



## **Proposta di Legge n. 2606, approvata dal Senato**

**«Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica»**

**E**

### **Proposte di Legge**

#### **n. 1429 (BOF e altri)**

«Modifiche all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica»

#### **n. 2230 (BOF e altri)**

«Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica»

#### **n. 2529 (ROSSI)**

«Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti le procedure di pianificazione paesaggistica e di autorizzazione degli interventi da eseguire sugli immobili e sulle aree sottoposti a tutela nonché le sanzioni per i trasgressori»



## **Osservazioni dell'Associazione Nazionale Archeologi**

### **TESTO AUDIZIONE**

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

accogliamo con soddisfazione il Vostro invito a questo ciclo di audizioni. L'attenzione rivolta dalle proposte di legge n. 2606, 1429, 2230, 2529 dimostrano come le materie inerenti ai beni culturali riguardanti l'ambito paesaggistico siano di estremo interesse al fine di conciliare la tutela (che costituisce interesse costituzionale) e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

In particolare noi oggi qui, come Associazione Nazionale Archeologi, rappresentiamo gli interessi di una categoria professionale - quella degli archeologi italiani - fortemente connessa allo sviluppo infrastrutturale del Paese, in quanto erogatori di servizi tecnico-scientifici per le Pubbliche Amministrazioni (e non solo), atti a operare, a norma di legge, sul patrimonio culturale e paesaggistico del Paese, proprio per tutelare e conciliare, attraverso il loro lavoro, i due interessi pubblici sopra menzionati: lo sviluppo e la tutela.

Proprio nelle more del ruolo che ricopriamo, già lo scorso anno abbiamo avuto modo di fornire importanti osservazioni al Senato sul Disegno di Legge n. 1372, dai cui discende la proposta di Legge 2606. In quella sede riflettemmo sulla necessità che l'operazione normativa di modifica al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, volta ad un efficientamento e snellimento delle pratiche autorizzative, fosse effettuata in maniera organica: solo così è possibile evitare arbitrii e opacità, scongiurando il moltiplicarsi di operazioni correttive per risolvere eventuali conflitti che possano innescarsi a seguito di riforme parziali e non organiche.

Al fine di prevenire tali rischi, avevamo proposto – e in questa sede rinnoviamo l'invito - l'avvio di un tavolo di concertazione che avesse l'obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: riteniamo l'operazione ancora più utile ora. Ora che assistiamo, qui alla Camera, alla discussione di ben 4 Proposte di Legge che intervengono sulle procedure di ambito paesaggistico della Parte III di suddetto Codice; ora che al Senato si discute di un Disegno di Legge, il n. 1695, con proposte di modifica alla Parte II sempre del suddetto Codice in relazione alle autorizzazioni per mostre ed esposizioni, alla circolazione di beni culturali e alla valorizzazione sussidiaria dei beni culturali.



In relazione alle proposte di Legge 2606, 1429, 2529 e 2230, per le quali oggi portiamo il nostro contributo, desideriamo evidenziare alcune materie.

Tutte le suddette proposte dichiarano obiettivi chiaramente condivisibili: la riduzione dei tempi amministrativi, la semplificazione dei procedimenti, la certezza delle decisioni. Si tratta di esigenze reali, che chi opera quotidianamente nel campo della progettazione, della pianificazione e della tutela conosce bene. Tuttavia, riteniamo necessario evidenziare come gli strumenti individuati per raggiungere tali obiettivi rischino, per paradosso, di produrre un effetto opposto: non una semplificazione amministrativa, quanto piuttosto un indebolimento strutturale della tutela e un approccio disorganico alla gestione del patrimonio culturale.

Le proposte che comprendono l'eliminazione del parere di competenza delle Soprintendenze non sembrano favorire, infatti, la tutela paesaggistica e archeologica: a tal proposito si suggerisce, al fine di migliorare la procedura amministrativa, l'introduzione di tempistiche maggiormente serrate nell'acquisizione della risposta da parte dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. L'inserimento di un riferimento temporale è garanzia per il richiedente e per l'autorità che deve emettere l'autorizzazione relativa. Tale termine temporale può essere ristretto per favorire la velocità amministrativa. In tale senso, tutte le proposte che vanno in questa direzione sono da ritenersi condivisibili.

La tutela, tuttavia, è opportuno che resti in capo allo Stato, garante dei diritti costituzionali. Ci preme ricordare, infatti, come "In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.", quindi rendere il parere fornito dalla Soprintendenza e/o dal Ministero della Cultura e/o dai suoi organi, in forma obbligatoria ma non vincolante, è in opposizione al mandato costituzionale.

In relazione alla possibilità dell'introduzione del silenzio-assenso nelle pratiche di ambito paesaggistico, la Legge n. 241 del 1990 all'art. 20, comma 4, lo esclude esplicitamente poiché chiarisce che: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente (...)". Non ci sembra che siano cambiate le condizioni che portarono a tale previsione normativa.

In relazione alla creazione o delega ad altri enti di alcuni iter autorizzativi paesaggistici, poiché la maggior parte delle Regioni italiane ancora non ha completato l'iter di copianificazione Stato/Regioni attraverso adeguati Piani Paesaggistici Regionali ai sensi dell'art. 133 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, un'autorizzazione che sia di unica



competenza degli enti locali non è attuabile, oltre ad entrare in conflitto con altri assunti presenti nel suddetto Decreto.

Una via praticabile, e che ci preme sollecitare nella sua più veloce e ampia attuazione, è l'adeguamento dei Piani Paesaggistici Regionali alla normativa attuale, insieme con l'istituzione sistematica delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, per le quali è auspicabile anche l'ampliamento delle competenze autorizzative. Tali Commissioni rappresentano uno strumento già previsto all'interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per semplificare, sistematizzare e rendere efficienti ed efficaci gli iter procedurali.

In relazione alla proposta di Legge 2606, la modifica prevista all'art. 2, comma 2 lettera e), ci desta non poche perplessità: considerando le condizioni in cui versano (anche attualmente) molte regioni italiane a seguito dei dissesti naturali stagionali e/o eccezionali, invitiamo a procedere con prudenza nell'offrire una semplificazione in procedure di questo genere.

In relazione alla proposta di Legge 2529, segnaliamo che l'art. 6, che contiene modifiche all'art. 181, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, non tiene conto dei lavori che vengono eseguiti incidendo il sottosuolo, andando, quindi, in contrasto con la tutela di ambito archeologico per ciò che attiene il patrimonio sommerso sia conosciuto che potenziale.

In relazione a quanto contenuto nella proposta di Legge 2230, alla lettera a) dell'art. 2 al fine di "garantire il coordinamento delle attività delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio affinché sia assicurato l'esercizio uniforme a livello nazionale delle azioni di tutela", si ricorda che tale azione viene effettuata all'interno delle procedure operative ministeriali attraverso l'emanazione delle circolari che, sebbene siano una fonte minore del diritto, vincolano l'amministrazione che le emette.

Sempre relativamente alla proposta 2230, desta forte preoccupazione l'esclusione dal regime autorizzativo degli interventi sugli interni e sugli edifici situati "in prossimità" di beni vincolati. Il valore paesaggistico non è solo visivo o formale: riguarda anche le funzioni, i carichi insediativi, le destinazioni d'uso, le pressioni infrastrutturali. In una parola, il "contesto". Separare rigidamente interni ed esterni, o introdurre categorie indeterminate come la "prossimità", non consentirebbe di gestire efficacemente la complessità reale dei sistemi territoriali. Si propone, invece, di prevedere una risposta maggiormente rapida da parte dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

In sintesi, e mi avvio a concludere, la vera riforma nell'ambito dei beni culturali deve consentire un lavoro delle Soprintendenze più efficace ed efficiente: questa azione passa attraverso il rafforzamento degli organici, ulteriori investimenti in



digitalizzazione, definizione di tempi procedurali snelli e realistici nell'istruttoria, maggiore integrazione con la pianificazione territoriale.

Semplificare non può comportare la rinuncia alla tutela; è necessario invece renderla più efficace. Il paesaggio non è un ostacolo allo sviluppo: è una risorsa strategica, culturale ed economica, che richiede strumenti di governo all'altezza della sua complessità.

Ci sentiamo quindi di raccomandare di non frammentare le azioni di modifica al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, correndo il pericolo di una pericolosa sovrapposizione di possibili norme contrastanti tra loro o con altre parti della suddetta normativa, ma di rendere organica tale azione attraverso l'apertura di un tavolo di concertazione (da avviare anche in seno alla Proposta di Legge 2606) che abbia come obiettivo una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, se non una vera e propria nuova stesura, coinvolgendo tutti i portatori di interesse e le associazioni di categoria che rappresentano le professioni dei beni culturali italiani ai sensi del DM 244/2019.

Un'azione di questo livello, che ci sentiamo di consigliare e sollecitare vivamente, risponderebbe con efficacia alle attuali esigenze di sviluppo e tutela del nostro Paese.

Le specifiche delle nostre osservazioni e proposte sono contenute negli allegati che trovate di seguito.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento e ringraziamo per l'attenzione.

Pisa, 04/02/2026



## Proposta di Legge n. 2606

**«Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica»**

### Osservazioni dell'Associazione Nazionale Archeologi

#### ALLEGATO

Testo originale del correttivo	Proposta di modifica (in rosso le proposte ANA di modifica al testo)	Ratio della proposta
<b>Articolo 1</b> ( <i>Finalità e principi generali</i> )		
1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	

<p><b>Articolo 2</b> (Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica)</p>		
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.</p>	<p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge prenderà avvio di un tavolo di concertazione che abbia l'obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio coinvolgendo tutti i portatori di interesse e le associazioni di categoria che rappresentano le professioni dei beni culturali italiani ai sensi del DM 244/2019.</p>	<p>L'attuale Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, pur emanato nel 2004, risente fortemente nell'impostazione della precedente legge di tutela del 1939 e non risulta più corrispondente a ciò che oggi la tutela, gestione, valorizzazione dei beni culturali necessiterebbe. Al fine di evitare processi normativi multipli e disorganici, si propone l'avvio di un tavolo di concertazione che abbia l'obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio</p>
<p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) garantire, al fine di superare incertezze applicative, il coordinamento normativo con la legge 7 agosto 1990, n. 241, anche con riferimento al silenzio assenso nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall'articolo 17-bis della citata legge n. 241 del 1990;</p>	<p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) garantire, al fine di superare incertezze applicative, coordinamento normativo <b>più efficace</b> con la legge 7 agosto 1990, n. 241, <del>anche con riferimento al silenzio assenso</del> nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, <del>secondo quanto disposto dall'articolo 17-bis della citata legge n. 241 del 1990;</del></p>	<p>Il silenzio-assenso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all'art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l'ambito di questa proposta di legge: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio di culturale e paesaggistico, l'ambiente (...)".</p>

<p>b) assicurare, al fine di superare incertezze applicative, un migliore coordinamento normativo del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;</p> <p>c) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano di cui all'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e qualora siano previste specifiche prescrizioni d'uso;</p> <p>d) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale previste dall'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.</p>	<p>b) assicurare, al fine di superare incertezze applicative, un migliore coordinamento normativo del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;</p> <p>c) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, <b>siano sottoposti a parere delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</b>, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano di cui all'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e qualora siano previste specifiche prescrizioni d'uso;</p> <p>d) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale previste dall'articolo 39 del codice</p>	<p>Tali Commissioni rappresentano uno strumento già previsto all'interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per semplificare gli iter procedurali, sistematizzarli e renderli efficienti ed efficaci.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>36, il parere spetti alla competente direzione generale del Ministero della cultura;</p> <p>e) individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nel rispetto, ove possibile, dell'identità originaria delle stesse e senza alterarne la natura storica, architettonica o paesaggistica, alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata, nel pieno rispetto dell'articolo 9 della Costituzione;</p> <p>f) prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentino variazioni di alcun genere rispetto all'autorizzazione paesaggistica già rilasciata;</p> <p>g) prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, ulteriori forme di coordinamento volte ad assicurare la redazione,</p>	<p>dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il parere spetti alla competente direzione generale del Ministero della cultura;</p> <p><del>e) individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nel rispetto, ove possibile, dell'identità originaria delle stesse e senza alterarne la natura storica, architettonica o paesaggistica, alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata, nel pieno rispetto dell'articolo 9 della Costituzione;</del></p> <p>f) prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentino variazioni di alcun genere rispetto all'autorizzazione paesaggistica già rilasciata;</p> <p><del>g) prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, ulteriori</del></p>	<p>Le condizioni in cui versano (anche attualmente) molte regioni italiane a seguito dei dissesti naturali stagionali e/o eccezionali, forse conviene procedere con prudenza nell'offrire una semplificazione in procedure di questo genere.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>l'aggiornamento periodico e l'effettiva attuazione dei piani paesaggistici, in conformità anche a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p><del>forme di coordinamento volte ad assicurare la redazione, l'aggiornamento periodico e l'effettiva attuazione dei piani paesaggistici, in conformità anche a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</del></p>	<p>Questa parte appare ridondante in quanto i presupposti sono già contenuti all'interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art. 142, comma 2 e art. 145.</p>
<p>3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto, per i profili di competenza, con l'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del</p>	<p>3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto, per i profili di competenza, con l'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del</p>	

termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.	termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.	
4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.	<del>4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.</del>	Al fine di evitare processi normativi multipli e disorganici, si propone l'avvio di un tavolo di concertazione che abbia l'obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.	<del>5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.</del>	Al fine di evitare processi normativi multipli e disorganici, si propone l'avvio di un tavolo di concertazione che abbia l'obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
<b>Articolo 3</b> (Disposizioni per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela)		
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, adotta linee guida per assicurare	1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, adotta linee guida per assicurare	

<p>l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all'efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all'atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera, di cui all'articolo 106, comma 2-<i>bis</i>, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.</p>	<p>l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all'efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all'atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera, di cui all'articolo 106, comma 2-<i>bis</i>, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



## Proposta di Legge n. 1429

**«Modifiche all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica»**

### Osservazioni dell'Associazione Nazionale Archeologi

#### ALLEGATO

Testo originale del correttivo	Proposta di modifica (in rosso le proposte ANA di modifica al testo)	Ratio della proposta
<b>Articolo 1</b>		
1. All'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 6, le parole: « nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed	2. All'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:  <del>a) al comma 6, le parole: « nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed</del>	L'istituzione sistematica delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

<p>esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia» sono soppresse;</p> <p>b) al comma 8, ultimo periodo, le parole: « venti giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni »;</p> <p>c) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, il parere si intende reso in senso favorevole e l'amministrazione competente provvede alla conclusione del procedimento con pronuncia favorevole all'istanza di autorizzazione paesaggistica. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle istanze di autorizzazione paesaggistica relative a vincoli imposti ai sensi, dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141, e dell'articolo 142, comma 1, lettera m) ».</p>	<p><del>esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia» sono soppresse;</del></p> <p>b) al comma 8, ultimo periodo, le parole: « venti giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni »;</p> <p>c) <b>al comma 9, primo periodo, « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».</b></p>	<p>anche ampliandone le competenze autorizzative, rappresenta uno strumento già previsto all'interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per semplificare gli iter procedurali, sistematizzarli e renderli efficienti ed efficaci.</p> <p>Il silenzio-assenso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all'art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l'ambito di questa proposta di legge: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente (...)".</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Proposta di Legge n. 2230

**«Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica»**

### Osservazioni dell'Associazione Nazionale Archeologi

#### ALLEGATO

Testo originale del correttivo	Proposta di modifica (in rosso le proposte ANA di modifica al testo)	Ratio della proposta
<b>Articolo 1</b> ( <i>Finalità e principi generali</i> )		
1. Ai fini di una sensibile riduzione dei tempi amministrativi, della garanzia di efficacia delle iniziative degli enti locali nonché dello sviluppo economico e imprenditoriale della nazione e del rafforzamento della certezza del diritto, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di	1. Ai fini di una sensibile riduzione dei tempi amministrativi, della garanzia di efficacia delle iniziative degli enti locali nonché dello sviluppo economico e imprenditoriale della nazione e del rafforzamento della certezza del diritto, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di	

<p>cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.</p>	<p>cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.</p>	
<p><b>Articolo 2</b> (<i>Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42</i>)</p>		
<p>1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 146, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende formato il silenzio assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione »;</p> <p>b) all'articolo 152, comma 1, le parole: « parere vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « parere obbligatorio non vincolante »;</p> <p>c) all'articolo 167, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , decorso il quale si intende formato il silenzio assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione »;</p>	<p>1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 146, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, decorso il quale <b>il competente organo di controllo emette la conseguente autorizzazione</b> »;</p> <p><del>b) all'articolo 152, comma 1, le parole: « parere vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « parere obbligatorio non vincolante »;</del></p> <p>c) all'articolo 167, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , decorso il quale <b>il competente organo di controllo emette la conseguente autorizzazione</b> »;</p>	<p>Il silenzio-assenso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all'art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l'ambito di questa proposta di legge: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente (...)".</p> <p>Ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 1, rendere il parere fornito dalla Soprintendenza e/o dal Ministero della Cultura e/o dai suoi organi, in forma obbligatoria ma non vincolante, andrebbe considerato come incostituzionale.</p> <p>Il silenzio-assenso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all'art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l'ambito di questa proposta di legge</p>

<p>d) all'articolo 181, comma 1-<i>quater</i>, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , decorso il quale si intende formato il silenzio assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione ».</p>	<p>d) all'articolo 181, comma 1-<i>quater</i>, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , decorso il quale <b>il competente organo di controllo emette la conseguente autorizzazione</b> ».</p>	<p>Il silenzio-assenso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all'art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l'ambito di questa proposta di legge: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente (...)".</p>
<p>2. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modificazioni necessarie all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di includervi gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività qualora l'eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento di quello esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile interessato.</p>	<p><del>2. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modificazioni necessarie all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di includervi gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività qualora l'eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento di quello esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile interessato.</del></p>	
<p><b>Articolo 3</b> (<i>Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica</i>)</p>		
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di</p>	<p><b>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge prenderà avvio di un tavolo di concertazione che abbia l'obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio coinvolgendo tutti i</b></p>	<p>L'attuale Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, pur emanato nel 2004, risente fortemente nell'impostazione della precedente legge di tutela del 1939 e non risulta più corrispondente a ciò che oggi la</p>

<p>cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>	<p><b>portatori di interesse e le associazioni di categoria che rappresentano le professioni dei beni culturali italiani ai sensi del DM 244/2019.</b></p>	<p>tutela, gestione, valorizzazione dei beni culturali necessiterebbe. Al fine di evitare processi normativi multipli e disorganici, si propone l'avvio di un tavolo di concertazione che abbia l'obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio</p>
<p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) garantire il coordinamento delle attività delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio affinché sia assicurato l'esercizio uniforme a livello nazionale delle azioni di tutela;</p> <p>b) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'allegato B annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non richiedano il parere della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e competano esclusivamente agli enti locali, previa verifica di conformità con il piano paesaggistico regionale;</p> <p>c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui</p>	<p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) garantire il coordinamento delle attività delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio affinché sia assicurato l'esercizio uniforme a livello nazionale delle azioni di tutela;</p> <p>b) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'allegato B annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, <b>siano sottoposti a parere delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</b>, previa verifica di conformità con il piano paesaggistico regionale;</p> <p>c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui</p>	<p>Tali Commissioni rappresentano uno strumento già previsto all'interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per semplificare gli iter procedurali, sistematizzarli e renderli efficienti ed efficaci.</p>

<p>all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il parere spetti alla direzione generale competente del Ministero della cultura;</p> <p>d) escludere dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli su edifici adiacenti o situati in prossimità di edifici vincolati;</p> <p>e) al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa a interventi da eseguire in alcuna delle aree previste dall'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del genio civile, che il parere della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio sia obbligatorio e non vincolante;</p> <p>f) istituire, di concerto con gli enti locali, sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, garantendo che i relativi procedimenti si concludano entro</p>	<p>all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il parere spetti alla direzione generale competente del Ministero della cultura;</p> <p>d) <b>per gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli che risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati il parere deve essere reso, dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro il termine perentorio di trenta giorni decorso il quale il competente organo di controllo emette la conseguente autorizzazione;</b></p> <p><del>e) al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa a interventi da eseguire in alcuna delle aree previste dall'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del genio civile, che il parere della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio sia obbligatorio e non vincolante;</del></p>	<p>Si propone una risposta maggiormente rapida da parte dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p> <p>Ai sensi del D.Lgs. 22 42/2004, art. 1, comma 1 rendere il parere reso dalla Soprintendenza e/o dal Ministero della Cultura e/o dai suoi organi, in forma obbligatoria ma non vincolante, andrebbe considerato come incostituzionale.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza;</p> <p>g) prevedere che, in caso di interventi richieste autorizzative annuali ripetitive che non presentano variazioni rispetto alla richiesta precedentemente autorizzata, il richiedente possa limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dell'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di una nuova istanza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni;</p> <p>h) individuare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tipologie di interventi che, qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d'obbligo indicate in uno specifico documento di prevalutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze</p>	<p>f) <b>sia favorita l'istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</b> per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, garantendo che i relativi procedimenti si concludano entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza;</p> <p>g) prevedere che, in caso di interventi richieste autorizzative annuali ripetitive che non presentano variazioni rispetto alla richiesta precedentemente autorizzata, il richiedente possa limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dell'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di una nuova istanza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni;</p> <p>h) individuare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di</p>	<p>L'istituzione sistematica delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche ampliandone le competenze autorizzative, rappresenta uno strumento già previsto all'interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per semplificare gli iter procedurali, sistematizzarli e renderli efficienti ed efficaci.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>negative dal punto di vista paesaggistico e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica;</p> <p>i) escludere dall'applicazione delle disposizioni delle lettere da a) a h) le aree di rilevanza paesaggistica nazionale, come individuate annualmente dal Ministro della cultura con proprio decreto, e prevedere che per queste ultime il parere del soprintendente si intenda favorevole decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che sia stato reso il prescritto parere.</p>	<p>Trento e di Bolzano, tipologie di interventi che, qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d'obbligo indicate in uno specifico documento di prevalutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze negative dal punto di vista paesaggistico <b>all'esito della quale il competente organo di controllo emette la conseguente autorizzazione;</b></p> <p><del>i) escludere dall'applicazione delle disposizioni delle lettere da a) a h) le aree di rilevanza paesaggistica nazionale, come individuate annualmente dal Ministro della cultura con proprio decreto, e prevedere che per queste ultime il parere del soprintendente si intenda favorevole decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che sia stato reso il prescritto parere.</del></p>	<p>In tale maniera si attuerebbe una forma di silenzio assenso ma lo stesso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all'art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l'ambito di questa proposta di legge: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente (...)".</p>
<p>3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione</p>	<p>3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione</p>	

del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.	del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.	
4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.	4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.	
5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.	5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.	
6. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a	6. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a	

quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	
<b>Articolo 4</b> ( <i>Modifiche di coordinamento</i> )		
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 3 della presente legge si provvede, altresì, alla revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.	1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 3 della presente legge si provvede, altresì, alla revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.	



## Proposta di Legge n. 2529

**«Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti le procedure di pianificazione paesaggistica e di autorizzazione degli interventi da eseguire sugli immobili e sulle aree sottoposti a tutela nonché le sanzioni per i trasgressori»**

### Osservazioni dell'Associazione Nazionale Archeologi

#### ALLEGATO

Testo originale del correttivo	Proposta di modifica (in rosso le proposte ANA di modifica al testo)	Ratio della proposta
<b>Articolo 1</b> (Modifica all'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)		
1. All'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. All'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:	

<p>a) alla lettera <i>a</i>), dopo le parole: « A e B » sono aggiunte le seguenti: « o a queste assimilabili ancorché diversamente denominate, nonché alle zone territoriali omogenee F ossia le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale e secondo gli <i>standard</i> urbanistici »;</p> <p>b) alla lettera <i>b</i>), le parole: « , a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate » sono soppresse;</p> <p>c) dopo la lettera <i>c</i>) è aggiunta la seguente:</p> <p>« <i>c-bis</i>) erano delimitate, in alternativa a quanto indicato nelle suddette lettere, come centri abitati in cartografie tecniche regionali ».</p>	<p><del>a) alla lettera <i>a</i>), dopo le parole: « A e B » sono aggiunte le seguenti: « o a queste assimilabili ancorché diversamente denominate, nonché alle zone territoriali omogenee F ossia le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale e secondo gli <i>standard</i> urbanistici »;</del></p> <p><del>b) alla lettera <i>b</i>), le parole: « , a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate » sono soppresse;</del></p> <p>c) dopo la lettera <i>c</i>) è aggiunta la seguente:</p> <p>« <i>c-bis</i>) erano delimitate, in alternativa a quanto indicato nelle suddette lettere, come centri abitati in cartografie tecniche regionali ».</p>	<p>Poiché nel Codice si fa riferimento a una parte specifica di un'altra norma la parola "assimilabili" fornisce un inquadramento vago, soggettivo e opinabile. In più non avendo completato la creazione di piani paesaggistici ex art. 143 in tutte le regioni italiane non risulta chiara la ricaduta e l'impatto di una modifica in tal senso.</p> <p>Si veda commento precedente.</p>
<p><b>Articolo 2</b> (<i>Modifica all'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>)</p>		
<p>1. All'articolo 143, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 146 e 147 è obbligatorio, ma non vincolante, » e le parole: « , nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5 » sono soppresse.</p>	<p><del>1. All'articolo 143, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 146 e 147 è obbligatorio, ma non vincolante, » e le parole: « , nonché quanto previsto</del></p>	<p>Ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 1, rendere il parere fornito dalla Soprintendenza e/o dal Ministero della Cultura e/o dai suoi organi, in forma obbligatoria ma non vincolante, andrebbe considerato come incostituzionale.</p>

		dall'articolo 146, comma 5» sono soppresse.	
<b>Articolo 3</b> (Modifica all'articolo 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)			
<p>1. All'articolo 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>« 4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo »;</p> <p>b) il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>« 5. La regione disciplina il procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, nell'ambito del quale provvede alla verifica di conformazione »</p>	<p>1. All'articolo 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>« 4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, <b>secondo le procedure e i termini previsti</b> dalla legge regionale. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo »;</p> <p><del>b) il comma 5 è sostituito dal seguente:</del></p> <p><del>« 5. La regione disciplina il procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, nell'ambito del quale provvede alla verifica di conformazione »</del></p>	<p>L'inserimento di un riferimento temporale è garanzia per il richiedente e per l'autorità che deve emettere l'autorizzazione relativa. Tale termine temporale può essere ristretto per favorire la velocità amministrativa.</p> <p>La partecipazione delle Soprintendenze in questa fase risulta essenziale nella collaborazione attuata ai sensi dell'art. 5 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e fa da garante riguardo al rispetto delle norme statali.</p>	

<p><b>Articolo 4</b> (Modifica all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)</p>		
<p>1. All'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria e successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi non precedentemente autorizzati dall'amministrazione competente »;</p> <p>b) il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>« 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere obbligatorio, ma non vincolante, del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, decorso inutilmente il quale il</p>	<p>1. All'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria e successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi non precedentemente autorizzati dall'amministrazione competente »;</p> <p><del>b) il comma 5 è sostituito dal seguente:</del></p> <p><del>« 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere obbligatorio, ma non vincolante, del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, decorso inutilmente il quale il</del></p>	<p>Ai sensi del D.Lgs. 22 42/2004, art. 1, comma 1 rendere il parere reso dalla Soprintendenza e/o dal Ministero della Cultura e/o dai suoi organi, in forma obbligatoria ma non vincolante, andrebbe considerato come incostituzionale.</p> <p>In alternativa il limite temporale può essere maggiormente ridotto.</p>

<p>parere si intende reso e l'amministrazione competente può provvedere sulla domanda di autorizzazione. All'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), il parere del soprintendente è reso nel rispetto di tali prescrizioni ».</p>	<p><del>parere si intende reso e l'amministrazione competente può provvedere sulla domanda di autorizzazione. All'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), il parere del soprintendente è reso nel rispetto di tali prescrizioni ».</del></p>	
<p><b>Articolo 5</b> (Modifica all'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)</p>		
<p>1. All'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>« 4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, relativamente a lavori realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica, ma conformi a titoli edilizi rilasciati »;</p> <p>b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p>	<p>1. All'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><del>a) il comma 4 è sostituito dal seguente:</del></p> <p><del>« 4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, relativamente a lavori realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica, ma conformi a titoli edilizi rilasciati »;</del></p> <p>b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p>	<p>La scrittura della norma nella versione esistente risulta più specifica ed efficace, risultando tutelativa per ogni parte e bene coinvolto nell'istruttoria.</p>

<p>« 4-bis. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, relativamente a lavori realizzati in assenza di difformità dall'autorizzazione paesaggistica e in assenza o difformità dai titoli edilizi rilasciati, che non abbiano comunque comportato:</p> <p>a) un aumento dei manufatti superiore al 30 per cento della volumetria complessiva della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi;</p> <p>b) la realizzazione di una nuova costruzione con una volumetria complessiva superiore ai mille metri cubi »;</p> <p>c) al comma 5:</p> <p>1) le parole: « entro il termine perentorio di centottanta giorni, » sono soppresse;</p> <p>2) le parole: « previo parere vincolante » sono sostituite le seguenti: « previo parere obbligatorio, ma non vincolante, »;</p>	<p>« 4-bis. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, relativamente a lavori realizzati in assenza di difformità dall'autorizzazione paesaggistica e in assenza o difformità dai titoli edilizi rilasciati, che non abbiano comunque comportato:</p> <p>a) un aumento dei manufatti superiore al 30 per cento della volumetria complessiva della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi;</p> <p>b) la realizzazione di una nuova costruzione con una volumetria complessiva superiore ai mille metri cubi »;</p> <p>c) al comma 5:</p> <p>1) le parole: « entro il termine perentorio di centottanta giorni, » sono sostituite con « entro il termine perentorio di novanta giorni »;</p> <p>2) le parole: « <del>previo parere vincolante</del> » sono sostituite le seguenti: « <del>previo parere obbligatorio, ma non vincolante,</del> »;</p>	<p>L'inserimento di un riferimento temporale è garanzia per il richiedente e per l'autorità che deve emettere l'autorizzazione relativa. Tale termine temporale può essere ristretto per favorire la velocità amministrativa.</p> <p>Ai sensi del D.Lgs. 22 42/2004, art. 1, comma 1 rendere il parere reso dalla Soprintendenza e/o dal Ministero della Cultura e/o dai suoi organi, in forma obbligatoria ma non</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>3) le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso e l'amministrazione competente può provvedere sulla domanda di autorizzazione ».</p>	<p>3) le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni, <del>decorso inutilmente il quale il parere si intende reso e l'amministrazione competente può provvedere sulla domanda di autorizzazione</del> ».</p>	<p>vincolante, andrebbe considerato come incostituzionale.</p>
<p><b>Articolo 6</b> (Modifica all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)</p>		
<p>1. All'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1-<i>bis</i> è sostituito dal seguente:</p> <p>« 1-<i>bis</i>. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al 30 per cento della volumetria complessiva fuori terra della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria complessiva fuori terra superiore ai mille metri cubi »;</p>	<p>1. All'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><del>a) il comma 1-<i>bis</i> è sostituito dal seguente:</del></p> <p><del>« 1-<i>bis</i>. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al 30 per cento della volumetria complessiva fuori terra della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria complessiva fuori terra superiore ai mille metri cubi »;</del></p>	<p>La proposta non tiene conto dei lavori che vengono eseguiti incidendo il sottosuolo, quindi, andando in contrasto con la tutela di ambito archeologico per ciò che attiene il patrimonio sommerso sia conosciuto che ancora da scoprire.</p>

<p>b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:</p> <p>« 1-ter. Per i lavori diversi da quelli di cui al comma 1-bis, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica ».</p> <p>c) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:</p> <p>« 1-quater. Per i lavori diversi da quelli di cui al comma 1-bis, il proprietario, possessore detentore a qualsiasi titolo dell'immobile dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda previo parere obbligatorio, ma non vincolante, della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso e l'amministrazione</p>	<p><del>b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:</del></p> <p><del>« 1-ter. Per i lavori diversi da quelli di cui al comma 1-bis, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica ».</del></p> <p>c) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:</p> <p>« 1-quater. Per i lavori diversi da quelli di cui al comma 1-bis, il proprietario, possessore detentore a qualsiasi titolo dell'immobile dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di novanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorso inutilmente il quale <b>il competente organo di</b></p>	<p>Si veda commento precedente.</p> <p>Ai sensi del D.Lgs. 22 42/2004, art. 1, comma 1 rendere il parere reso dalla Soprintendenza e/o dal Ministero della Cultura e/o dai suoi organi, in forma obbligatoria ma non vincolante, andrebbe considerato come incostituzionale.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

competente può provvedere sulla domanda di autorizzazione ».	controllo emette la conseguente autorizzazione ».	
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--